

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

64/2008

AGLI ENTI ASSOCIATI

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

## **INDICE**

<b>BILANCIO DI PREVISIONE 2009 – Probabile proroga al 31 marzo 2009</b>	<b>2</b>
<b>DDL Finanziaria 2009: concluso esame in Commissione</b>	<b>2</b>
<b>L'indennità di vacanza contrattuale per il comparto Enti Locali – art. 33 DECRETO – LEGGE 29 novembre 2008, n. 185</b>	<b>2</b>
<b>Il Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185</b>	<b>5</b>
<b>CARTA ACQUISTI – Social card – legge 133/2008</b>	<b>5</b>

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2009 – Probabile proroga al 31 marzo 2009**

Il ministero dell'Interno, con comunicato stampa del 6 dicembre 2008, ha reso nota la volontà di prorogare al 31 marzo 2009, il termine per l'approvazione dei bilanci. Il comunicato stampa così recita :  
"...Per consentire agli Enti Locali di approvare il bilancio preventivo 2009 in presenza di un quadro normativo definito, il ministero dell'Interno ha deciso di prorogare il termine di approvazione del bilancio stesso di comuni e province dal 31 dicembre 2008 al 31 marzo 2009".

Rimaniamo ovviamente in attesa di leggere il testo del decreto ministeriale che dovrà essere adottato al più presto.

## **DDL Finanziaria 2009: concluso esame in Commissione**

La Commissione Bilancio del Senato ha concluso l'esame in sede referente dei disegni di legge finanziaria 2009 e di bilancio.

Dal 9 dicembre i disegni di legge saranno all'attenzione dell'Aula che dovrà concluderne l'esame entro sabato 13 dicembre.

## **L'indennità di vacanza contrattuale per il comparto Enti Locali – art. 33 DECRETO – LEGGE 29 novembre 2008, n. 185**

Con l'articolo 33 del DL 29 novembre 2008 , n. 185 viene prevista l'erogazione a favore del personale dello Stato della Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale. L'indennità di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione previsto dal 'Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo' del 23 luglio 1993, al fine di tutelare i lavoratori nel caso di ritardi nella stipula dei rinnovi contrattuali. Il predetto Protocollo individua le decorrenze, le misure percentuali e gli elementi della retribuzione che vanno a comporre l'indennità di vacanza contrattuale, stabilendo in particolare che:

- dopo 3 mesi di vacanza contrattuale venga corrisposto il 30% del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi;
- dopo 6 mesi di vacanza contrattuale venga corrisposto il 50% del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi.

L'istituto dell'indennità di vacanza contrattuale è già previsto in tutti i contratti dei dipendenti pubblici contrattualizzati. La novità delle ultime disposizioni normative è di aver disposto la sua erogazione, in prima applicazione, tramite decreto legge, superando i richiami alle procedure di cui agli art. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001 dei contratti collettivi nazionali di lavoro, rendendo inoltre strutturale la sua corresponsione nella previsione dell'art. 2, comma 35, del disegno di legge finanziaria per il 2009.

Il comma 4 dell'art. 33 del DL 185, prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche non statali, pertanto anche gli Enti Locali, possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'erogazione delle indennità al proprio personale.

Riportiamo di seguito il testo dell'art. 33 :

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185

Art. 33

1. Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali, e' disposta l'erogazione con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-09 ove non corrisposta durante l'anno 2008.
2. Le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma 1 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati per l'anno 2008 in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al proprio personale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui trattamento economico e' direttamente disciplinato da disposizioni di legge.

Il DL è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29/11/2008 - Suppl. Ordinario n. 263/L.

Riportiamo di seguito i criteri di calcolo della indennità di vacanza contrattuale previsti dall' art. 33 d.l. n. 185/08.

Ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 33, comma 4, del DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185, anche al personale delle amministrazioni pubbliche non statali si comunicano le misure dell'indennità di vacanza contrattuale del biennio 2008-2009, relativa all'anno 2008, stabilite considerando i seguenti elementi:

- Tasso di inflazione programmato anno 2008 (TIP): 1,7%;
- Base di calcolo: stipendio tabellare della qualifica;
- Misura dell'indennità di vacanza contrattuale 2008:
  1. da aprile a giugno 2008 (tre mensilità): 30% del TIP
  2. da luglio 2008 (sette mensilità): 50% del TIP

A decorrere dal mese di gennaio 2009 il disegno di legge finanziaria (art. 2, comma 35) prevede la possibilità di corrispondere l'indennità di vacanza contrattuale che verrà assorbita dai rinnovi contrattuali. Pertanto dal 2009 si potrà corrispondere a titolo di vacanza contrattuale la misura mensile pari al 50% del TIP 2008.

Si precisa che per il personale il cui CCNL 2006-2007 non sia stato ancora rinnovato, dopo l'approvazione della legge finanziaria, sarà possibile corrispondere anche le misure del biennio 2006-2007 in base al seguente calcolo:

- Tasso di inflazione programmato anno 2006 (TIP): 1,7%;
- Base di calcolo: stipendio tabellare della qualifica;



- Misura dell'indennità di vacanza contrattuale 2006:

1. da aprile a giugno 2006 (tre mensilità): 30% del TIP
2. da luglio 2006: 50% del TIP

Pubblichiamo di seguito gli importi mensili dell'indennità di vacanza contrattuale suddivisi per categoria/posizione economica:

CATEGORIA/POSIZIONE ECONOMICA	Stipendio	IVC 0,51%	IVC 0,85%	TOTALE
	Mensile	Mensile aprile/giugno 2008	dal 1° luglio 2008 (*)	IVC anno 2008
Segretario A	2.688,46	13,71	22,85	201,10
Segretario B	2.688,46	13,71	22,85	201,10
Segretario C	2.180,29	11,12	18,53	163,09
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	3.086,92	15,74	26,24	230,90
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	3.086,92	15,74	26,24	230,90
Posizione economica D6 profilo accesso D3	2.284,19	11,65	19,42	170,86
Posizione economica D6 profilo accesso D1	2.284,19	11,65	19,42	170,86
Posiz.econ. D5 profili accesso D3	2.138,74	10,91	18,18	159,98
Posiz.econ. D5 profili accesso D1	2.138,74	10,91	18,18	159,98
Posiz.econ. D4 profili accesso D3	2.044,31	10,43	17,38	152,91
Posiz. econ. D4 profili accesso D1	2.044,31	10,43	17,38	152,91
Posizione economica di accesso D3	1.957,68	9,98	16,64	146,43
Posizione economica D3	1.957,68	9,98	16,64	146,43
Posizione economica D2	1.786,32	9,11	15,18	133,62
Posizione economica di accesso D1	1.699,89	8,67	14,45	127,15
Posizione economica C5	1.760,71	8,98	14,97	131,70
Posizione economica C4	1.696,41	8,65	14,42	126,89
Posizione economica C3	1.642,45	8,38	13,96	122,86
Posizione economica C2	1.596,62	8,14	13,57	119,43
Posizione economica di accesso C1	1.557,98	7,95	13,24	116,54
Posizione economica B7 profilo accesso B3	1.592,93	8,12	13,54	119,15
Posizione economica B7 profilo accesso B1	1.592,93	8,12	13,54	119,15
Posiz.econ. B6 profili accesso B3	1.539,70	7,85	13,09	115,17
Posiz.econ. B6 profili accesso B1	1.539,70	7,85	13,09	115,17
Posiz.econ. B5 profili accesso B3	1.511,80	7,71	12,85	113,08
Posiz.econ. B5 profili accesso B1	1.511,80	7,71	12,85	113,08
Posiz.econ. B4 profili accesso B3	1.485,78	7,58	12,63	111,14
Posiz.econ. B4 profili accesso B1	1.485,78	7,58	12,63	111,14
Posizione economica di accesso B3	1.463,56	7,46	12,44	109,47
Posizione economica B3	1.463,56	7,46	12,44	109,47
Posizione economica B2	1.408,37	7,18	11,97	105,35
Posizione economica di accesso B1	1.384,46	7,06	11,77	103,56
Posizione economica A5	1.411,04	7,20	11,99	105,55
Posizione economica A4	1.381,41	7,05	11,74	103,33
Posizione economica A3	1.356,43	6,92	11,53	101,46
Posizione economica A2	1.328,63	6,78	11,29	99,38
Posizione economica di accesso A1	1.310,35	6,68	11,14	98,01

(\*) l'importo mensile decorrente dal luglio 2008 si continua a corrispondere nel 2009 fino alla sottoscrizione del CCNL ai sensi del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.

## **Il Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185**

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 5 dicembre 2008, ha approvato i modelli per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

Il bonus, il cui ammontare può variare da 200 fino a 1.000 euro in considerazione sia del reddito sia dei componenti del nucleo familiare, può essere richiesto dai cittadini residenti, lavoratori e pensionati, incluse persone non autosufficienti, che facciano parte di una famiglia qualificata come a basso reddito. I modelli approvati con il citato provvedimento sono riservati ai nuclei familiari in cui sono presenti le tipologie reddituali e le condizioni prescritte dall' art. 1, commi 1 e 3, 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, che intendono chiedere l'attribuzione del bonus previsto dal medesimo articolo.

I modelli di richiesta del Bonus sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati e stampati prelevandoli dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

Le domande possono essere presentate al sostituto d'imposta e agli enti pensionistici, direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite i CAF :

- entro il 31 gennaio 2009, qualora il beneficio sia richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007;
- entro il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.

Le domande presentate direttamente ( telematicamente) all'Agenzia delle Entrate, direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite i CAF, devono invece rispettare le seguenti scadenze :

- entro il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007;
- entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione, qualora il beneficio sia richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.

## **CARTA ACQUISTI – Social card – legge 133/2008**

Per i cittadini che ne fanno domanda e che hanno i requisiti di legge è disponibile una Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e dell'onere per le bollette della luce e del gas.

La Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni o ai bambini di età inferiore ai 3 anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti.

La Carta Acquisti è completamente gratuita e funziona come una normale carta di pagamento elettronica, uguale a quelle che sono già in circolazione e ampiamente diffuse nel nostro Paese. Principale differenza è che con la Carta Acquisti le spese, invece che essere addebitate al titolare della Carta, sono addebitate e saldate direttamente dallo Stato.

La Carta Acquisti vale 40 euro al mese.

Per le domande presentate prima del 31 dicembre, la Carta sarà inizialmente caricata dal Ministero dell'Economia con 120 euro, relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008.

Successivamente, nel corso del 2009, la Carta sarà caricata ogni due mesi con 80 euro sulla base degli stanziamenti via via disponibili.

La Carta potrà essere utilizzata per effettuare i propri acquisti in tutti i negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard.

Con la Carta si potranno anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti, si potrà accedere alla tariffa elettrica agevolata e si potranno ottenere altri benefici e agevolazioni che sono in corso di studio.

Bergamo, 9 dicembre 2008

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord